

LABEO

RASSEGNA DI DIRITTO ROMANO

JOVENE - 30 (1984) 2 - NAPOLI

LABEO

« Perlegi proxime quinquaginta Digestorum libros ex plerisque iuriconsultorum voluminibus excerptos, et relegi cum libenter tum vero quadam cum admiratione. Primum, quod nescias utrum diligentia an gravitas, prudentia an aequitas, scientia rerum an orationis dignitas praestet et maiori laudi danda esse videatur. Deinde, quod haec ipsa ita in unoquoque illorum omnia sunt egregia et perfecta, ut vehementer dubites quem cui praeferendum putes ».

Le parole sopra trascritte si leggono in prefazione al terzo degli ' *Elegantiarum libri* ' dell'umanista quattrocentesco Lorenzo Valla. L'autore del ' *De falso credita et ementita Constantini donatione* ', e sono seguite da altre vigorose considerazioni di lode, che per brevità tralasciamo di riferire. Esse mostrano come il Valla, uomo che della lingua latina aveva profondissimo il gusto, altamente apprezzasse la vivezza e la varietà dei brani di diversa epoca che si trovano raccolti nella compilazione giustiniana, e come egli non posponesse affatto questa ricca e succosa documentazione a quella costituita dagli autori più propriamente ' *letterarii* ' dell'età ciceroniana e postciceroniana.

« Merentur enim, merentur summi illi viri nancisci aliquem qui eos vere riteque exponat, vel certe a male interpretantibus et gothice potius quam latine defendat ». Questo l'auspicio del Valla. Auspicio che il fiorire contemporaneo degli studi di diritto romano mostrerebbe essere stato sostanzialmente esaudito, se non fosse per una smagliatura che va troppo pericolosamente estendendosi: la smagliatura costituita dal fatto che i testi dei giuristi romani, nell'uso di larga parte dell'insegnamento universitario, ormai non si leggono più dal vivo, sostituiti come spesso sono da versioni o parafrasi in lingua corrente.

Vero è che la lingua latina viene oggi sempre meno intensamente e sempre più epidermicamente insegnata (faccenda, questa, che richiederebbe tutto un suo lungo discorso polemico), ma ciò non giustifica la rinuncia presso che totale all'esegesi delle fonti giuridiche romane. Anche se attraverso maggiori difficoltà, l'esegesi è tuttora possibile. Astenersi

da essa significa favorire la preparazione dei tempi in cui il diritto romano, almeno nella sua propria espressione latina, non troverà più nemmeno studiosi capaci di coltivarlo.

Noi siamo quindi fermamente convinti della necessità di un diritto romano che non venga impartito universalmente, agli studenti delle facoltà di giurisprudenza, 'per relationem'. Se vogliamo, come sperabilmente vogliamo, che i valori della romanità non si perdano lungo i meandri delle interpretazioni più o meno infedeli (« gothice potius quam latine », per dirla col Valla), dobbiamo fare in modo che discenti e studiosi il diritto di Roma lo apprendano, pur se con fatica, direttamente dalle sue fonti.